

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: GINETTI)

Roma, 27 aprile 2016

Sul disegno di legge:

(2223) Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che:

- con gli articoli 1 e 2 si ratificano gli accordi in materia di contrasto al terrorismo in titolo e si dà ad essi esecuzione;

- l'articolo 3 reca le definizioni di materia radioattiva, di materie nucleari, di uranio arricchito negli isotopi 235 o 233, di impianto nucleare, di ordigno nucleare e di ISIN;

- l'articolo 4 reca modifiche al codice penale, inserendo i nuovi articoli 270-*quinquies.1.* (finanziamento di condotte con finalità di terrorismo), in riferimento alla raccolta di fondi destinati al finanziamento del terrorismo derivati anche da attività lecite e indipendenti dall'effettivo utilizzo, 270-*quinquies.2.* (sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro), 270-*septies* (confisca per i delitti commessi con finalità di terrorismo), che autorizza la "confisca per equivalente", 280-*ter* (atti di terrorismo nucleare), concernenti i delitti contro la personalità dello Stato;

- l'articolo 5 inserisce il nuovo delitto di cui all'articolo 270-*quinquies.1.* del codice penale tra quelli per i quali opera una speciale causa di non punibilità per il personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna;

- l'articolo 6 individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare;

- l'articolo 7 specifica i provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro e confisca ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare;

- l'articolo 8 introduce nel decreto legislativo n. 230 del 1995, di attuazione di direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, l'articolo 156-*bis*, concernente specifiche disposizioni per particolari sostanze radioattive;

- l'articolo 9 individua le Autorità nazionali ai sensi di alcuni articoli della Convenzione sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo e del Protocollo addizionale alla Convenzione per la prevenzione del terrorismo;

Al Presidente
delle Commissioni riunite 2^a e 3^a
S E D E

- l'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria;

valutato che, con l'approvazione del disegno di legge in titolo, si autorizza la ratifica e l'esecuzione da parte del nostro Paese di una serie di atti internazionali di rilevante importanza ai fini della prevenzione e repressione del terrorismo internazionale, in larga parte risalenti alla prima metà dello scorso decennio. Recente è invece il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, in cui si affronta il problema del contrasto al fenomeno dei cosiddetti *foreign fighters*;

ricordato che:

- la Commissione Politiche dell'Unione europea ha recentemente approvato la Risoluzione sull'affare assegnato n. 674, relativo alle priorità dell'UE 2016 (*Doc. XXIV*, n. 56), in cui si impegna il Governo a favorire un migliore coordinamento a livello europeo nella lotta al terrorismo, in particolare promuovendo una più stretta cooperazione e comunicazione tra i servizi di *intelligence* nazionali, nonché l'inclusione degli atti terroristici tra i reati di competenza della Procura europea, e ha approvato il parere sulla proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI, al fine di fornire una risposta adeguata e incisiva all'evoluzione della minaccia terroristica;

- a tale ultimo riguardo, in sede di Consiglio giustizia e affari interni dell'11 marzo 2016, il Governo italiano ha espresso parere negativo sull'adozione dell'orientamento generale proposto dalla Presidenza olandese, perché esso non è stato sufficientemente ambizioso, non avendo recepito le misure di contrasto proposte dall'Italia e da altri Stati membri (come Francia, Spagna e Belgio);

ricordato che, il 2 febbraio 2016, la Commissione europea ha presentato un piano di azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo, incentrato su due principali filoni: individuare i terroristi attraverso i loro movimenti finanziari e impedire loro di spostare fondi o altri beni; smantellare le fonti di entrata usate dalle organizzazioni terroristiche, in primo luogo colpendo la capacità di raccolta fondi (COM(2016) 50);

ritenuto che non sussistono profili di incompatibilità del disegno di legge in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea,

osservato, infine, che sarebbe opportuno chiarire il rapporto tra la nuova Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, di cui al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, come modificato dalla legge di conversione 17 aprile 2015, n. 43, e le Autorità individuate dagli articoli 6 e 7 del disegno di legge in esame, nonché quali siano i punti di contatto con le Convenzioni in oggetto (Ministero della giustizia e Ministero dell'interno) in relazione agli obblighi di informazione del Pubblico ministero e dei Prefetti;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Nadia Ginetti